

ALFREDO HAUPT
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
C.so Italia, 1 – 20122 MILANO
Tel. 02.72094078 – Fax 02.801130
alfredo.haupt@studiohaupt.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Terza Civile

n. 968/2024 R.G.E.

Giudice dell'Esecuzione Dott. Francesca M. Mammone

Professionista delegato Dott. Alfredo Haupt

nella esecuzione immobiliare promossa da

Condominio di via F.lli Roselli n. 25/4 Milano, con l'avv. Stefania Fiore

* * *

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE TELEMATICA ASINCRONA

Il sottoscritto Alfredo Haupt, dottore commercialista, con studio in Milano (MI), corso Italia 1, professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura di espropriazione immobiliare di cui in epigrafe, designato anche quale custode del bene staggito;

- vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano, Dott. Francesca M. Mammone, in data 2 dicembre 2025, con la quale è stato disposto che la vendita dell'immobile pignorato *«abbia luogo con modalità telematica “asincrona” ex art. 2 primo comma lettera h) del DM 32/2015, con offerte formulate in via telematica e gara “in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura”* ed individuato quale gestore della vendita telematica *«GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL che opererà con il proprio portale gobidreal.it,* giusta seguente provvedimento del 15 gennaio 2026;
- viste le comunicazioni del Presidente della Sezione Terza Civile in data

22 dicembre 2025 e 27 gennaio 2026 relative alla riorganizzazione delle pubblicità delle vendite immobiliari e la successiva ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 30 gennaio 2026, comunicata con biglietto di Cancelleria in data 3 febbraio 2026;

AVVISA

ex artt. 591 *bis*, 570 c.p.c. della **vendita telematica asincrona** dell'immobile pignorato qui descritto in prosieguo, con le seguenti modalità e condizioni:

- la vendita avrà luogo in un **unico lotto**;
- il prezzo base è fissato in **euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00)**;
- il giorno **14 aprile 2026, ad ore 15.00**, avranno inizio, a cura del professionista delegato, con studio in Milano (MI), corso Italia 1, le operazioni di vendita con modalità telematica asincrona sul portale <https://www.gobidreal.it>, di **durata di 24 ore**, secondo le condizioni di seguito indicate.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

- A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente l'emissione del decreto di trasferimento non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Si fa avviso che l'acquirente dell'immobile pignorato, facente parte di un condominio, sarà obbligato, solidalmente con il debitore esecutato, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente *ex art. 63, quarto comma, disp. att. cod. civ.*

Le richieste di visita dell'immobile possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, come meglio spiegato nella sezione "FAQ" del predetto portale e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il custode ritenga necessario per assicurarne l'esatta identificazione.

Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati.

- B) Per ciascun lotto, ovvero per l'unico lotto, il **prezzo base** per le offerte è fissato in quello sopra indicato; saranno considerate altresì valide le **offerte inferiori fino ad un quarto** rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto per le successive vendite.
- C) Le informazioni sul regime fiscale cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.
- D) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge.

DICHIARAZIONI DI OFFERTA DI ACQUISTO

- E) **Entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara** dovranno essere depositate le offerte di acquisto, secondo quanto qui in seguito precisato.

La dichiarazione di offerta di acquisto si intende irrevocabile.

- F) Ognuno, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, potrà presentare offerta di acquisto, osservando quanto segue e quindi:

- 1) Le offerte potranno essere formulate esclusivamente con modalità

telematiche tramite il modulo *web* “Offerta Telematica” fornito dal Ministero della Giustizia - cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia attraverso il sito del gestore della vendita, come meglio indicato nel “Manuale Utente” pubblicato sul portale e nelle sezioni “FAQ” e “TUTORIAL” ivi presenti.

- 2) A pena d’invalidità, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
- 3) Il presentatore deve coincidere con l’offerente (o nel caso di incapace, o di persone giuridiche o altri enti, con il legale rappresentante) salve l’ipotesi di offerta presentata da avvocato *ex artt. 579, ultimo comma, o 571, primo comma, c.p.c.* e l’ipotesi di offerta presentata da più persone, nel qual caso il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti.

L’offerta dovrà indicare ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, D.M. Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32 quanto segue:

- a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale e dell’eventuale partita I.V.A.;
- b) l’Ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura, che coincide con il professionista delegato;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in 120 giorni (se sarà indicato un termine superiore, l'offerta sarà inammissibile, se sarà indicato un termine inferiore, il termine sarà automaticamente di 120 giorni);
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (nel caso in cui nell'attestazione dell'avvenuto pagamento venga indicato il codice TRN (o similare) al posto del CRO nell'apposito campo - in cui possono inserirsi esclusivamente numeri - andranno indicate le 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN);
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta alla quale saranno inviate le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;
- o) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative all'esperimento di vendita.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo

codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà munirsi del codice fiscale italiano da consegnare al delegato unitamente alla prova dei pagamenti del saldo prezzo.

Il bonifico per il versamento della **cauzione** dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva in epigrafe «*PEI n. 968/2024 R.G.E. Tribunale di Milano*», presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Agenzia di Milano, palazzo di Giustizia, Iban IT47 T 01005 01773 000000012528, per un **importo pari al 10 per cento del prezzo offerto** e dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta.

All'offerta dovranno essere allegati:

- a) la documentazione attestante il versamento (copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;
- b) copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente. Se questi è coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo). In caso di convivenza registrata con deposito del

contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale. Qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale;

- c) se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- d) se l'offerente è un soggetto non persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale a non più di tre mesi), nonché copia della delibera assembleare o consiliare che fosse necessaria;
- e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti d'identità;
- f) se l'offerta è presentata da avvocato, copia, anche per immagine, della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento d'identità di entrambi.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta

elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica come indicato sul portale delle vendite pubbliche, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo.

- G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. L'offerta sarà considerata inammissibile, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse, il professionista non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione sul conto corrente intestato alla procedura.
- H) Le buste telematiche saranno aperte nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Alle operazioni di vendita possono prendere parte con modalità telematiche le parti, i loro avvocati, i creditori iscritti non intervenuti e i comproprietari non esecutati, nonché gli altri soggetti autorizzati dal referente della procedura *ex art. 20, primo comma, D.M. Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32.*

Gli offerenti e gli altri partecipanti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le

credenziali personali loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata l'ammissibilità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

L'offerta è irrevocabile per 120 giorni, pertanto si potrà procedere ad aggiudicazione anche in favore dell'offerente che non si colleghi il giorno dell'apertura delle operazioni di vendita.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

1) in caso di unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato, si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che il delegato ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova asta, motivando sul punto, e sempre che non siano state

presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

2) in caso di pluralità di offerte:

si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara. Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta contenente l'offerta.

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste telematiche ed esaminate le offerte, dell'istanza di assegnazione, se presente.

La gara sull'offerta più alta avrà durata di 24 ore a partire dal termine delle operazioni di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte e verrà avviata dal delegato immediatamente dopo.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè **rilanci**, nel rispetto dell'**importo minimo di euro 4.000,00** a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti

della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al termine della gara, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

3) in caso di assenza di offerte:

nel caso in cui sia stata presentata istanza di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Analoghe misure sono stabilite in relazione al prezzo ribassato per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita.

- I) Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi all'aggiudicazione il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando l'originale della procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettergli via pec detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto assegnatario a favore di un terzo, dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni successivi all'assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene, depositando dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, oltre ai documenti comprovanti i necessari poteri e autorizzazioni.

In mancanza il trasferimento sarà in favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

SALDO PREZZO E SPESE

J) L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo carico, importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato. Il termine per il deposito è di **120 giorni dall'aggiudicazione**, termine non soggetto a sospensione feriale dei termini e non prorogabile. Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

Ai fini dell'art. 1193 Codice Civile è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo.

L'aggiudicatario, quando provvederà a consegnare al delegato la prova

dei pagamenti a saldo, dovrà consegnare presso lo studio del delegato gli originali o le copie autentiche delle autorizzazioni, procure e delibere già allegate all'offerta (lettere c, d, e, f) nonché gli originali delle eventuali richieste relativamente al trattamento tributario da applicare al decreto di trasferimento (quali agevolazioni fiscali).

Dovrà inoltre fornire le informazioni prescritte dall'art. 22 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 (legge antiriciclaggio) con dichiarazione scritta, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale, con avvertenza che, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di rendere tali dichiarazioni entro il medesimo termine perentorio previsto per il pagamento del prezzo, il Giudice dell'Esecuzione pronuncerà la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa.

K) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato e, al più tardi al momento della consegna della prova dei pagamenti, consegnare copia autentica cartacea o inviare copia autentica informatica del relativo atto notarile.

In caso di richiesta *ex art. 41 T.U.B.* avanzata dal creditore fondiario, verranno approssimativamente calcolate le somme imputabili alla procedura ancora da sostenersi e le spese privilegiate *ex art. 2770 Codice Civile* sostenute da altri creditori. Così calcolate le somme dovute, il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario l'importo del residuo prezzo da versare direttamente al creditore

fondario e l'importo da versare sul conto della procedura, in conformità alle previsioni contenute nell'ordinanza di delega innanzi richiamata.

L) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione verranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio o altro locale nella relativa disponibilità, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.

M) **Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie.** Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura). Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato. Il custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla disciplina di cui al D.M. Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

in Comune di Milano (MI), via Fratelli Rosselli 25/4, in complesso

condominiale, appartamento posto al piano primo, composto da ingresso/disimpegno, tre locali, cucina e bagno, areato ed illuminato naturalmente, oltre cantina al piano seminterrato, il tutto distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 559, particella 107, subalterno 13, categoria A/3, classe 5, consistenza 5 vani, piano S1-1, superficie catastale totale 68,00 mq., superficie catastale escluse aree scoperte 67,00 mq., euro 568,10 rendita catastale; il tutto come meglio descritto nella relazione dell'esperto, qui in seguito richiamata, ed in fatto;

PROVENIENZA

Per la quota indivisa di un mezzo di proprietà per successione legittima in morte del *de cuius* in data 23 giugno 2014 e, per la restante quota indivisa di un mezzo, per successione legittima in morte del *de cuius* in data 28 dicembre 2017.

RELAZIONE DELL'ESPERTO

La relazione in data 17 marzo 2025 dell'esperto nominato, arch. Paolo Delfino, depositata in pari data nella Cancelleria, unitamente alla documentazione catastale, corredo fotografico, documentazione comunale e condominiale, pubblicati, sul portale delle vendite pubbliche, nonché sui portali www.entietribunali.it, www.aste.immobiliare.it, www.immobiliare.it, <https://milano.repubblica.it>, nonché sui siti www.trovocasa.corriere.it, www.trovoaste.it, www.astalegale.net, ed ancora su La Repubblica, edizione Milano, Corriere della Sera – edizione Lombardia e Vivi Milano.

STATO OCCUPATIVO DELL'IMMOBILE

Si dà atto che l'immobile è libero, essendo allo stato occupato dal debitore

esecutato.

* * *

Ulteriori informazioni presso il professionista delegato e custode, dott. Alfredo Haupt, (tel. 02.72.09.40.78; indirizzo di posta elettronica alfredo.haupt@studiohaupt.it).

Milano, 10 febbraio 2026

Il professionista delegato alla vendita e custode

dott. Alfredo Haupt

